



CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO AUTOTUTELA

Approvato con delibera C.C. n. 144 in data 18.12.1999

modificato con delibera C.C. n. 6 del 28.01.2000

modificato con delibera C.C. n. 6 del 28.1.2000

Approvazione Oreco atto n. 94 del 9.2.2000

Ripubblicazione n. 45 del 18.2.2000

Esecutiva dal 6.3.2000

INDICE GENERALE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Annullamento d'ufficio in caso di auto accertamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Rinuncia all'imposizione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'uffici</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 - Organi componenti per l'esercizio di annullamento e di rinuncia al tributo in caso di auto accertamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 - Sospensione degli effetti dell'atto</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Adempimenti degli uffici</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 - Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 4</i>

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'istituto dell'autotutela nell'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione e di annullamento, totale o parziale, di atti riconosciuti illegittimi o errati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per decorrenza di termini.

Art. 2
Annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio, viene esercitato, in tutto in parte, senza necessità di istanza da parte del contribuente, in caso di autoaccertamento anche in pendenza di giudizio o in caso di non, impugnabilità per l'avvenuta decorrenza dei termini per ricorrere.
Per autoaccertamenti si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori da parte dell'Ente.

Art. 3
Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione. viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1,7 - comma 88 - della Legge,15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, non si fa luogo alla liquidazione; all'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo complessivo di L. 20.000.= (ventimila).
3. Se l'importo del credito supera, il limite previsto nel primo comma, si fa luogo a emissione e provvedimento per l'intero ammontare.
4. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di L. 20.000.= (ventimila).
5. In caso. di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna, al rimborso delle spese di giudizio, non si fa luogo alla liquidazione all'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto comprensivo o costituito solo da, sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo complessivo di L. 200.000 = (duecentomila).

Art. 4
Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Si può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità o erroneità dell'atto, quali per esempio:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico della tassa o dell'imposta;
 - errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - doppia imposizione o tassazione;

- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini, di decadenza; ,
- sussistenza dei requisiti per fruire di' deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
- errore. materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Organi 'competenti per l'esercizio di annullamento e di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento o di rinuncia, all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del Tributo che ha emanato l'atto.
2. Nei casi di cui all'art. 3 - comma 5) - il potere di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile del Tributo, sentito il parere del Segretario comunale, da formalizzarsi con apposita determina motivata.
3. In via sostitutiva si procederà ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Art. 6

Sospensione degli effetti dell'atto

1. Il potere di autotutela include evidentemente anche quello di sospensione degli effetti dell'atto, per un termine massimo di sessanta giorni, al fine di valutarne la fondatezza e la legittimità prima di adottare l'eventuale provvedimento di annullamento.

Art. 7

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o sospensione è data comunicazione al contribuente o all'organo giurisdizionale davanti al quale sia, eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca o sospensione avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 9

Entrata in vigore

1. il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000